

COMUNE DI MONTEGABBIONE

(Prov. di Terni)

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Autonomia

Art. 2. Finalità

Art. 3. Sede , Territorio , Stemma , Gonfalone e Albo Pretorio

TITOLO II

PARTECIPAZIONE , ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 4. Ambito di Applicazione

CAPO II

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 5. Pubblicità dei documenti amministrativi

Art. 6. Informazione dei cittadini

CAPO III

INIZIATIVA , CONSULTAZIONI E REFERENDUM POPOLARI

Art. 7. Poteri d' iniziativa , d' interrogazione e d' interpellanza

Art. 8. Assemblee pubbliche

Art. 9. Referendum consultivi

CAPO IV

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 10. Libere forme associative

Art. 11. Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune

Art. 12. Affidamento di servizi pubblici di base

Art. 13. Armonizzazione e regolamentazione degli orari e dei tempi

CAPO V

COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 14. Costituzione della Commissione

CAPO VI

DIFENSORE CIVICO

Art. 15. Funzioni

Art. 16. Nomina e cessazione dalla carica

Art. 17. Poteri

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 18. Organi

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19. Elezione e durata del Consiglio Comunale

Art. 20. Consiglieri Comunali

Art. 21. Funzionamento del Consiglio

Art. 22. Potestà Regolamentare

Art. 23. Esercizio della potestà regolamentare

Art. 24. Commissioni consiliari permanenti

Art. 25. Commissioni speciali

CAPO III

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 26. Sindaco

Art. 27. Deleghe del Sindaco

Art. 28. Nomina della Giunta comunale

Art. 29. Attività della Giunta comunale

Art. 30. Vice Sindaco

Art. 31. Mozione di sfiducia, decadenza della Giunta

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

UFFICI

Art. 32. Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 33. Principi e criteri generali

CAPO III

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 34. Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 35. Avocazione

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 36. Funzioni del Segretario Comunale

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 37. Principi e criteri generali

Art. 38. Forme di gestione dei servizi

Art. 39. Convenzioni

Art. 40. Accordi di programma

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 41. Ordinamento finanziario

Art. 42. Attività finanziaria del Comune

Art. 43 Amministrazione dei beni comunali

Art. 44. Attività contrattuale

Art. 45. Revisore dei Conti

Art. 46. Poteri del Revisore

Art. 47. Tesoreria

TITOLO VII

RESPONSABILITA'

Art. 48. Responsabilità degli amministratori e del personale

Art. 49. Responsabilità degli agenti contabili

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

Art. 50. Revisione dello Statuto Comunale

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art 1

Autonomia

1. L' autonomia della comunità Montegabbionese fonda l' ordinamento generale del Comune di Montegabbione .Il Comune è espressione della volontà libera e democratica delle cittadine e dei cittadini Montegabbionesi che vivono e lavorano onestamente .

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Montegabbione rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie, della Provincia, della Regione dell' Umbria, dello Stato Italiano, della Comunità Europea.
3. Riconosce nell' informazione la condizione affinché sia garantita la partecipazione cosciente e responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica .
4. Promuove la solidarietà della Comunità civile, come strumento di giustizia, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli ed indifesi.
5. Opera perché si realizzino condizioni di pari opportunità tra uomini e donne .
6. Rispetta le diverse culture e le diverse religioni che nella comunità convivono .
7. Organizza tempi , modalità , strutture della vita urbana per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.
8. Promuove lo sviluppo economico della comunità, favorendone il processo di modernizzazione e valorizzando le risorse umane, artistiche e culturali.
9. Salvaguarda e valorizza le risorse ambientali ed il proprio patrimonio territoriale, faunistico e naturalistico.
10. Valorizza le tradizioni e le peculiarità espresse dalle comunità dei centri storici presenti nel territorio comunale.
11. Promuove la cultura della pace e dell' amicizia fra i popoli, in coerenza con la tradizione e l' impegno di pace dell' Umbria.
12. Partecipa alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali, nell' ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi sempre pi il ruolo dei poteri locali.

Art. 3

Sede, Territorio, Stemma, Gonfalone e Albo pretorio

1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo .

2. Il territorio del Comune ha una estensione di kmq 51,21 e comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 nr. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. Lo stemma ed il Gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
5. L'uso dello stemma, del Gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
6. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari
7. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente. Il responsabile della pubblicazione è indicato dal Regolamento generale degli uffici e dei servizi.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE , ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Arte. 4

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni dello Statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai diritti dei cittadini si applicano , oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montegabbione.
 - a - ai cittadini residenti nel Comune di Montegabbione, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ;
 - b - ai cittadini non residenti nel Comune di Montegabbione, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
 - c - agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Montegabbione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

CAPO II

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 5

Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque da essa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32.2 della legge 08.06.1990, n. 142, nonché degli atti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.
4. Il regolamento:
 - a) indica le categorie di atti dei quali, con dichiarazione del Sindaco, può essere temporaneamente vietata l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
 - b) istituisce un registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui sono riportate integralmente le dichiarazioni del Sindaco, con la precisa indicazione dell'oggetto, del termine e della motivazione del divieto di esibizione;
 - c) assicura ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
 - d) disciplina il funzionamento dell'Ufficio per l'informazione dei cittadini.

Art. 6

Informazione dei cittadini

1. Il Comune, anche avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche e di iniziative informative cura la più ampia informazione dei cittadini sulle proprie attività, tenuto anche conto delle categorie e delle fasce di utenza e con particolare riguardo:
 - a) bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
 - d) ai regolamenti, e comunque alle iniziative che attengano ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini.

CAPO III

INIZIATIVA , CONSULTAZIONI E REFERENDUM POPOLARI

Art. 7

Poteri di iniziativa, di interrogazione e di interpellanza

1. I cittadini esercitano l' iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando una proposta di deliberazione accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 80 sottoscrizioni autenticate, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. Il progetto posto all' ordine del giorno di una Commissione consiliare entro un mese dalla presentazione .Un rappresentante dei promotori partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione consiliare.
3. Il progetto, se non respinto o approvato con modificazioni dal Consiglio comunale entro il termine di tre mesi dall' avvenuto deposito, è posto senz' altro in votazione dal Sindaco nel testo dei proponenti.
4. I cittadini esercitano l' iniziativa di interrogazione o interpellanza al Sindaco depositandone il testo scritto presso il Consiglio comunale con non meno di 50 sottoscrizioni autenticate, raccolte nel mese precedente al deposito.
5. I cittadini potranno prendere la parola in Consiglio, sui punti all' ordine del giorno, ogni qual volta, su istanza del Sindaco o di 1/4 dei membri del Consiglio, lo deliberi la maggioranza semplice dei consiglieri.
6. Alle interrogazioni ed interpellanze popolari data risposta entro 60 giorni dal deposito , secondo le modalità previste dal regolamento .

Art. 8

Assemblee pubbliche

1. L' Amministrazione Comunale, a seguito di decisione adottata a maggioranza semplice dal Consiglio comunale o dalla Giunta convoca assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini" al fine di esaminare problemi, proposte ed iniziative relative a diverse zone del Comune che investono i diritti e gli interessi delle popolazioni nelle stesse insediate.
2. In particolare possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell' ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell' occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini.

1. Il regolamento determina le modalità per l' iniziativa della convocazione, l' organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione.

Art. 9

Referendum consultivi

1. A seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati, il Sindaco indice referendum consultivi:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio comunale;
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero pari al 10% dei cittadini elettori rappresentati dal Comitato dei promotori.
2. Non sono ammessi i referendum consultivi sugli atti relativi:
 - a) All' istituzione ed all' ordinamento dei tributi, alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - b) agli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - c) alla contrazione dei mutui e alle emissioni dei prestiti obbligazionari;
 - d) alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - e) agli acquisti ed alle alienazioni immobiliari, alle relative permuta, agli appalti ed alle concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - f) alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell' ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
3. Il regolamento determina le modalità per: l' ammissione; la costituzione dei Comitati dei promotori; l' indizione; l' adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum e la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria; l' organizzazione generale, lo svolgimento e le procedure di votazione e di scrutinio; l' attuazione dei risultati.
4. Il Sindaco iscrive all' ordine del giorno del Consiglio comunale, da tenersi in apposita adunanza entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l' esito del referendum.
5. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva chiesto il pronunciamento.
6. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo il consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all' oggetto della consultazione determinando le modalità per l' attuazione del risultato del referendum.
7. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

CAPO IV

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 10

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato , assicurandone la partecipazione attiva all 'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l' accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità previste dal regolamento .

Art. 11

Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune

1. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, determina le modalità attraverso cui le libere associazioni, i movimenti o i comitati di cittadini che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, in particolare per quanto riguarda:
 - a) l' utilizzazione di sale per convegni, congressi e incontri;
 - b) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune, nonché ai servizi tipografici e di affissione.

Art. 12

Affidamento di servizi pubblici di base

1. Il Consiglio comunale, a norma delle leggi vigenti, determina i criteri e le modalità per l' affidamento dei servizi pubblici di base ad associazioni o ad organizzazioni del volontariato, in modo da assicurare una gestione efficace, trasparente e con la diretta partecipazione degli utenti.

Art. 13

Armonizzazione e regolamentazione degli orari e dei tempi

1. Il Consiglio comunale disciplina con apposito regolamento le forme di consultazione e di concertazione atte allo esercizio da parte del Sindaco delle competenze relative al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l' esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

CAPO V

COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 14

Costituzione della Commissione

1. Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione.
2. Il Comune istituisce una Commissione delle pari opportunità della quale fanno parte di diritto le elette nel Consiglio comunale.
3. Le modalità di costituzione, di funzionamento ed i compiti di tale Commissione sono disciplinati da apposito Regolamento.

CAPO VI

DIFENSORE CIVICO

Art. 15

Funzioni

1. Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.
2. In particolare, il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune, nonché degli Statuti e dei regolamenti delle aziende speciali e degli enti controllati dal Comune.
3. Esercita il controllo di legittimità sulle delibere della Giunta nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 16

Nomina e cessazione dalla carica

1. Può essere designato Difensore Civico qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di Montegabbione ad eccezione :
 - a) dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, nonché dei Consigli regionali , provinciali , comunali e circoscrizionali, del Comitato regionale di controllo sugli enti locali o di sue sezioni decentrate e di coloro che abbiano ricoperto le medesime cariche nell' anno precedente;
 - b) dei candidati, ancorché non eletti, al Consiglio regionale, al Consiglio provinciale, al Consiglio comunale nelle più recenti elezioni amministrative;

- c) dei dipendenti del Comune di Montegabbione e delle istituzioni , aziende speciali ed enti controllati dal Comune ;
 - d) dei componenti dei comitati di gestione delle U.S.L., nonché del consiglio di amministrazione di istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune ;
 - e) di coloro che ricoprono cariche dirigenti in partiti politici o in sindacati , in ambito locale , regionale o nazionale .
2. Il Difensore Civico è designato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, entro una rosa di nomi di persone di comprovata autorità e integrità che abbiano una maturata esperienza nel campo della tutela dei diritti , proposta da cittadini singoli o associati e resta in carica cinque anni .
3. Il Consiglio comunale determina, sentito il Difensore Civico , le dotazioni di bilancio , di mezzi e di personale da assegnare all' ufficio del Difensore Civico. La scelta del personale , nell'ambito delle disponibilità stabilite dal Consiglio comunale, è di esclusiva competenza del Difensore Civico. L'indennità di carica viene stabilita dal Consiglio comunale .
4. Il Difensore Civico cessa dalla carica :
- a) alla scadenza del mandato quinquennale ;
 - b) per dimissioni , morte od impedimento grave ;
 - c) quando il Consiglio comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali;
 - d) quando il Consiglio comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca della designazione su istanza motivata , con firme autenticate di almeno 150 cittadini , depositate nei due mesi precedenti
5. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell' accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Art. 17

Poteri

1. Il Difensore Civico agisce su sollecitazione , comunque proposta , dei cittadini singoli o associati e di propria iniziativa .
2. Quando il Difensore Civico ravvisi atti , comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento , ovvero in violazione delle disposizioni richiamate al n. 2 dell'art. 15 :
- a) trasmette al responsabile del procedimento , ovvero dell' ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata;
 - b) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
 - c) può agire in giudizio ai sensi della vigente normativa normativa.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 18 Organi

1. Sono organi del Comune : il Consiglio comunale , il Sindaco e la Giunta

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 Elezione e durata del Consiglio Comunale

1. L' elezione e durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all' atto della proclamazione
3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri
4. Il Consiglio dura in carica sino all' elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori

Art. 20 Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato
2. Il Consiglio comunale provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il

Vice Sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per la durata del mandato che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici nonché dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato: sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge

Art. 21

Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da apposito regolamento
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
3. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e delibera con votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge e dal presente statuto.
4. Le deliberazioni che comportano apprezzamenti e valutazioni sulle persone, sono approvate a scrutinio segreto, salvi i casi previsti dalla legge.
5. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio comunale. In caso di impedimento ne informano preventivamente il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio. I consiglieri che non intervengano a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale di ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 22
Potestà regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare in tutte le materie di competenza propria nonché in quelle relative a funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali .
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto della legge e dello statuto.
3. In particolare, il Comune disciplina con uno o più regolamenti: l'esercizio delle funzioni del Consiglio, della Giunta, del Sindaco e del Revisore dei conti, l'ordinamento del personale e l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi con riguardo ai compiti ed alla responsabilità del personale e del Segretario ed al ricorso da parte dell'Amministrazione a collaborazioni esterne , l'esercizio della funzione amministrativa e del diritto di accesso e di informazione del cittadino, l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione in una Carta dei diritti del cittadino, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni, la contabilità ed il regime dei contratti dell'ente .

Art. 23
Esercizio della potestà regolamentare

1. I regolamenti relativi all'esercizio delle funzioni del Consiglio, della Giunta, del Sindaco e del Revisore dei conti, al diritto di accesso e di informazione del cittadino, all' organizzazione ed al funzionamento degli istituti di partecipazione , sono approvati con la maggioranza prevista per l' approvazione dello Statuto. Tutti gli altri regolamenti sono approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati .
2. Le modificazioni dei regolamenti sono deliberate con le medesime maggioranze previste per la loro approvazione .
3. L' iniziativa dei regolamenti appartiene al Sindaco , alla Giunta ed a ciascun membro del Consiglio .
4. La proposta di regolamento deve essere redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa .
5. I regolamenti, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, nr. 142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito
6. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 5.

Art. 24
Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di

- almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
 3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 25 Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

CAPO III

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 26 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana
3. Il Sindaco è capo dell'amministrazione e ufficiale di governo.
4. Quale capo dell' Amministrazione comunale, sovrintende all' andamento generale dell' ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio comunale. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. convoca e presiede il consiglio comunale e la Giunta, ne esegue le rispettive deliberazioni, tutela le prerogative dei Consiglieri garantendo l' esercizio delle relative funzioni.
5. Il Sindaco inoltre:

- a) nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all' apposito albo; può revocarlo con procedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio,
 - b) ha competenza in materia di liti attive e passive;
 - c) emana nelle materie di competenza comunale ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti;
 - d) sospende, nei casi d' urgenza, i dipendenti comunali, riferendone alla Giunta.
6. Il Sindaco, altresì, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all' espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune
7. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge, avvalendosi degli uffici e di servizi del Comune.

Art. 27

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate; nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
2. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui al precedente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio .
3. Il Sindaco può modificare l' attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore per motivi di coordinamento e funzionalità.
4. Dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, revoca uno o più assessori; provvede inoltre alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall' ufficio per altra causa.

Art. 28

Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco promuovendo la presenza di ambo i sessi
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.
3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno.
4. L'assessore non consigliere è nominato, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla
elezione del Consiglio.
5. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 29
Attività della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario comunale o dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

Art. 30
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 31
Mozione di sfiducia, decadenza della Giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificare al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione
5. Il sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO PRIMO

UFFICI E SERVIZI

Art. 32

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 33

Principi e criteri generali

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

CAPO III

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 34

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente
3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Gli atti di competenza del Segretario comunale e dei dipendenti comunali non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Consiglio comunale.

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 36

Funzioni del Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. I singoli regolamenti comunali nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività onde garantire l'unitarietà della azione amministrativa.

5. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

TITOLO V ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 37

Principi e criteri generali

1. Il Comune , nell' ambito delle sue competenze , assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale .

Art. 38

Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia , quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda ;
 - b) in concessione a terzi , quando sussistano ragioni tecniche , economiche e di opportunità sociale ;
 - c) a mezzo di azienda speciale , anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione , per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale ;
 - e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale , qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 39

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni, province, regione, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici.

Art. 40

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 41

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge dello Stato .
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; su quelle derivanti dalla potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe, e della gestione dei beni patrimoniali e demaniali.

Art. 42

Attività finanziaria del comune

1. La finanza del Comune è costituita da :
 - imposte proprie ;
 - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - tasse e diritti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici;
 - trasferimenti erariali , regionali e comunitari;
 - entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - risorse destinate ad investimenti;
 - altre entrate di natura diversa.
2. Nel rispetto delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte , tasse e tariffe , adeguando queste ultime, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 43

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune tiene un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali. L' esattezza dell' inventario, le successive aggiunte e modificazioni e la conservazione dei titoli, atti, carte e strutture relativi al patrimonio rientra nella responsabilità del responsabile finanziario.
2. Il conto consuntivo , che dovrà essere corredato di una relazione illustrativa con cui la Giunta esprime le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti , nonché della relazione del revisore dei conti di cui all'art. 45 del presente statuto, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell' anno successivo.

Art. 44
Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Il Comune, nell' espletamento dell' attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e della Comunità economica europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 45
Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti scelto in conformità della legge.
2. Al Revisore dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Dura in carica tre anni , non è revocabile, salvo inadempienza , ed è rieleggibile per una sola volta .
3. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del Revisore il Consiglio Comunale , nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione con la procedura adottata all'atto della nomina .
4. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo : esercita , secondo le disposizioni del regolamento di contabilità , la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo.
5. Nella relazione di cui al comma 4, il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore dei Conti il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio mediante relazione scritta.

Art. 46
Poteri del Revisore

1. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell' ente .
2. Ha diritto di partecipare , senza diritto di voto , alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti .
3. Delle dichiarazioni del Revisore è dato atto nel processo verbale .

Art.47
Tesoreria

1. Il Comune , nel rispetto dei principi della tesoreria unica, affida le operazioni di tesoreria ad un soggetto avente tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento di tali funzioni.
2. L' affidamento del servizio viene effettuato mediante procedura di evidenza pubblica stabilita dal regolamento di contabilità con modalità che rispettino il principio di concorrenza.
3. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché dalle norme e condizioni particolari previste nella convenzione che disciplina il rapporto.

TITOLO VII

RESPONSABILITA'

Art. 48
Responsabilità degli amministratori e del personale

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato .
2. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio .
3. Il Sindaco, il Vice Sindaco, il Segretario comunale, e i dipendenti che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 2 , devono fare denuncia di tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti , cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo .
5. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo, l' ammontare del danno cagionato dall' amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

Art. 49
Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

Art. 50

Revisione dello statuto comunale

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale, alla Giunta ed ai cittadini che la esercitano con una proposta recante almeno cento sottoscrizioni autenticate.
2. Prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di venti giorni.
3. Il regolamento consiliare determina le modalità per la informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.
4. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il Consiglio comunale può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello Statuto a referendum consultivo, ed altresì promuovere adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.
5. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.